

**ACCORDO di RINNOVO IN ULTRAVIGENZA DELL'A.C.N. ASSOCALL/UGL
TERZIARIO DEL 01.3.2018. PER I COLLABORATORI TELEFONICI DEI CALL
CENTER**

ooo

Oggi 02 Ottobre 2021 in modalità di videoconferenza si sono incontrati:
per ASSOCALL aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, il Presidente dott. Leonardo
Papagni, l'avv. Antonio Di Lollo Capurso del comitato tecnico scientifico e il Direttore dott.
Marco Di Leo (*infra Associazione*),
per UGL TERZIARIO NAZIONALE, il Segretario Nazionale Luca Malcotti ed il Vice
Segretario Nazionale Luigi Giulio De Mitri Pugno, (*infra O.S.*)



premessi che

- A. In data 01 Ottobre 2021, l'Accordo Collettivo Nazionale per i Collaboratori telefonici
dei Call Center in outsourcing, siglato da AssoCall – Associazione di rappresentanza
delle Aziende di Call Center in outsourcing - aderente a Confcommercio Imprese per
l'Italia e Ugl Terziario Nazionale del 01.03.2018, risulta essere entrato in ultra
vigenza.
- B. Le Parti intendono stabilire e definire le previsioni dell'ultimo comma dell'Accordo
dell'08 Luglio 2021.
- C. È volontà delle Parti definire l'interpretazione autentica dell'aggiornamento del
compenso minimo orario previsto dalla lettera b) dell'art. 7) dell'A.C.N. del 01.3.2018
sospeso fino al 30.6.2021, dagli accordi integrativi del 12 Dicembre 2018, del 29
Novembre 2019, del 12 Marzo 2020 del 30 Novembre 2020 nonché definito con
l'accordo dell'08 Luglio 2021.

le Parti dopo ampia e approfondita discussione convengono quanto segue

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo.

- 1) Relativamente al punto A) di cui in premessa ed a modifica del primo comma
dell'articolo 23 dell'A.C.N. viene aggiornato come segue: "*resterà in vigore fino
alla data del 30/09/2025*".
- 2) Il presente Accordo Collettivo Nazionale continuerà a produrre i suoi effetti anche
dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di
rinnovo.



1

Si intenderà rinnovato, della pari durata, se non disdetto da una della parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata o atto equipollente, almeno 3 mesi prima della scadenza.

- 3) Le Parti, relativamente al punto B) di cui in premessa, definiscono che con decorrenza 01/01/2022 la quota contrattuale di finanziamento all'Ente Bilaterale EBINCALL si incrementa della parte aziendale/committente, dall'attuale 0,35% allo 0,70% del compenso mensile corrisposto al collaboratore, dalle retribuzioni a partire da Gennaio 2022, lo 0,15% a carico del collaboratore resta invariato.

La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'Azienda/Committente che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere al Collaboratore un Elemento Distinto del Compenso (EDC) d'importo pari al 3% del compenso lordo del Collaboratore, oltre ad assicurare direttamente prestazioni previste nei confronti dei Collaboratori da parte dell'Ente Bilaterale.

Tale emolumento andrà denominato in busta paga con la seguente dicitura: "Mancata adesione all'Ente Bilaterale del contratto".

Le parti convengono che il finanziamento obbligatorio relativo all'Assistenza Sanitaria Integrativa ASICALL, che lo stesso Fondo è tenuto a curare la riscossione come da proprio regolamento, a far data dal 01 Gennaio 2022 (con invio della "lista di contribuzione" denominato su piattaforma "Gennaio 2022", da inviare entro il 16.01.2022, e così per i mesi a seguire), per tutti i collaboratori cui si applica l'A.C.N. ASSOCALL - UGL Terziario, il contributo ordinario è fissato a Euro 9,00 (nove/00) mensili per collaboratore, di cui Euro 7,50 (sette/50) a carico dell'Azienda/Committente, ed Euro 1,50 (uno/50) a carico del collaboratore.


L'Azienda/Committente che ometta il versamento, sarà tenuta ad erogare l'importo di Euro 30,00 (trenta/00) mensili a titolo di indennità sostitutiva ASICALL Fondo Assistenza Integrativa per ogni mese di collaborazione.

- 4) Le Parti, relativamente al punto C) di cui in premessa, coerentemente con tutti gli accordi già sottoscritti relativi alla lettera b) dell'art.7) del vigente A.C.N. definiscono che per la durata dell'A.C.N. come previsto dal precedente punto 1), pertanto fino al 30/09/2025, il compenso minimo orario è stabilito in 6,50 € (sei/50), fatto salvo le previsioni di adesione all'Accordo Quadro del 06/04/2018 e/o eventuali Accordi Integrativi Aziendali.

2

5) Le Parti definiscono che gli Istituti Contrattuali e gli Accordi che non sono oggetto del presente Verbale restano immutati, a tal fine le Parti si impegnano a collazionare gli Accordi precedentemente sottoscritti ed a procedere alla stesura definitiva dell'A.C.N con relativa pubblicazione a cura di EBINCALL.

ASSOCALL



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

UGI Terziario Nazionale



A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'U' and a long horizontal stroke.